

IL SEGRETO PROFESSIONALE

Per tratteggiare brevemente il problema, si può definire il segreto professionale come una relazione intercorrente tra la conoscenza di cose o fatti e un determinato soggetto, rilevante sotto un duplice aspetto: da un punto di vista passivo il segreto comporta l'obbligo per i non autorizzati di non procurarsi, divulgare o utilizzare notizie relative a certi oggetti; dal un punto di vista attivo, il segreto dà luogo a un potere, spettante a date persone, di escludere i terzi da quella conoscenza dalla sua comunicazione ad altri o dal suo sfruttamento¹.

Per delimitare il problema al solo obbligo di segreto cui è soggetto lo psicologo che sia iscritto all'Albo, tale vincolo è espressamente previsto dall'art. 622 del codice penale, e ulteriormente specificato nell'art. 200 c.p.p. Anche il Codice Deontologico degli psicologi italiani si occupa del problema negli artt. 11 e 12. Il mancato rispetto del segreto professionale comporta sanzioni sia di natura penale che disciplinare.

L'ambito di operatività del segreto, copre tutto quanto viene conosciuto dallo psicologo in ragione della propria prestazione professionale, nonché tutta la documentazione o materiale di qualunque genere, attinente al rapporto professionale con il cliente. L'ampiezza di questa definizione non può lasciare dubbi sull'importanza che ricopre l'istituto del segreto professionale nel nostro Ordinamento. Le disposizioni che lo riguardano, infatti, sono poste a garanzia della libertà del professionista: del dovere di questo alla prestazione della propria opera cui è strettamente complementare l'obbligo di riservatezza *erga omnes*².

* * * * *

E' ora opportuno occuparsi del modo in cui, concretamente, si estrinseca il segreto professionale ed i comportamenti che deve tenere lo psicologo per non incorrere nelle ricordate sanzioni.

Non è superfluo ribadire che l'obbligo di riservatezza sui contenuti degli incontri professionali, nonché sulla documentazione ad essi attinente, deve essere tenuto nei confronti di tutti i consociati indistintamente, siano essi privati cittadini, autorità pubbliche o colleghi.

Questa regola generale trova, però, alcune eccezioni.

1. La prima eccezione è costituita dall'Autorizzazione al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale³, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali (privacy).

L'Autorizzazione è rilasciata a tutti gli esercenti le professioni sanitarie ed esplicitamente anche agli psicologi, al fine di consentire l'adempimento, o di esigere l'adempimento, degli obblighi professionali di diagnosi e cura, di prevenzione e tutela della salute mentale. Il trattamento può riguardare anche la compilazione di cartelle cliniche, di certificati e altri documenti di tipo sanitario, ovvero di altri documenti relativi alla gestione amministrativa la cui utilizzazione sia necessaria per i fini suindicati⁴.

L'autorizzazione è rilasciata in via generale e preventiva, senza che i professionisti interessati ne debbano fare richiesta⁵.

La *ratio* di tale Autorizzazione appare chiara: consentire allo psicologo di poter svolgere il proprio lavoro utilizzando e rivelando, nella sola misura strettamente indispensabile alla corretta prestazione professionale, alcune informazioni sullo stato di salute fisico e psichico del proprio

¹ Crespi, *la tutela penale del segreto*, Palermo, 1952

² Cfr. Cass. Pen. Sez. IV Sent. N. 2270/98

³ Provvedimento del Garante della protezione dei dati personali n. 2/2002 la cui efficacia è prorogata sino al 30 giugno 2003

⁴ Art. 1.1 comma 2 Provv. cit.

⁵ Art. 6 Provv. cit.

cliente che, altrimenti, sarebbero protette, sia dalla legge 675/96 (c.d. legge sulla privacy), che dal più ampio dovere di segreto professionale.

L'autorizzazione in parola copre, inoltre, anche l'attività dello psicologo che si svolge in forme organizzate e coinvolge, pertanto, anche terze persone non legate dalla deontologia professionale.

Difatti, qualora il perseguimento degli obblighi professionali dello psicologo richieda l'espletamento di compiti di organizzazione e di gestione amministrativa, il Garante autorizza il trattamento dei dati, ma richiede che i responsabili e gli incaricati a tali compiti osservino le stesse regole di segretezza alle quali sono sottoposti i destinatari diretti dell'Autorizzazione⁶.

2. La seconda eccezione al generale dovere di mantenere il segreto su quanto appreso per doveri professionali è costituita dall'obbligo di referto e, più in generale, dai rapporti tra lo psicologo e l'Autorità giudiziaria.

2A. L'obbligo di referto è stabilito dall'art. 365 del codice penale e coinvolge tutti coloro che, nell'esercizio della propria prestazione professionale, trattano casi che possano in concreto presentare i caratteri di delitto perseguibile d'ufficio, secondo la valutazione del sanitario medesimo⁷. Anche il Codice Deontologico si occupa del problema. L'art. 13, nel caso di obbligo di referto o di denuncia, afferma che lo psicologo deve limitare allo strettamente indispensabile, la rivelazione di quanto appreso in ragione del proprio rapporto professionale.

Ma l'obbligo di referto, in realtà, non si riferisce al rapporto diretto tra psicologo e cliente, bensì alle informazioni che durante la prestazione professionale il cliente possa fornire in merito alla commissione di un delitto.

Lo stesso art. 365 del codice penale, infatti nel secondo comma, ammette una importante deroga posta proprio a tutela del segreto professionale e a garanzia di quella libertà del professionista di cui si è già accennato. Difatti, il referto può essere omissivo in tutti quei casi in cui la sua proposizione esporrebbe la persona assistita ad un procedimento penale. Ciò significa che lo psicologo ha l'obbligo di referto quando il proprio cliente riferisce gli elementi che integrano l'ipotesi di un delitto perseguibile d'ufficio senza che ne possa rimanere coinvolto, in caso contrario lo psicologo può (ed anzi deve) omettere il referto⁸.

2B. Più in generale e tralasciando i numerosi aspetti tecnico-giuridici della questione, lo psicologo trova le garanzie del segreto professionale nei confronti dell'attività dell'Autorità giudiziaria, nel combinato disposto degli articoli 200 e 256 del codice di procedura penale.

Queste norme affermano che non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto in virtù della propria professione, tra gli altri, gli esercenti di una professione sanitaria (tranne nei casi in cui c'è l'obbligo di referto). Tale garanzia è estesa anche agli atti, ai documenti e ad ogni altra cosa esistente, conservati presso il professionista in ragione della sua professione. La conseguenza pratica di tali norme è che il segreto professionale può essere opposto in sede di deposizione a tutti i livelli in cui si trovi il procedimento penale ed, inoltre, l'autorità giudiziaria non può ordinare il sequestro dei documenti attinenti l'attività professionale.

La tutela del professionista, però, non è assoluta e deve essere equilibrata con l'esigenza di ricerca della verità portata dall'Autorità giudiziaria.

⁶ Art. 1.1 lett. c) comma 3 Prov. cit.

⁷ La valutazione della perseguibilità o meno del reato è fatta dal sanitario secondo la sua conoscenza del caso a nulla valendo la concerta esclusione accertata a posteriori della punibilità di quel determinato soggetto.

⁸ La disposizione specifica dell'art. 95 della Legge 22 dicembre 1975 n. 685, in ordine all'anonimato, confermato dal successivo art. 96, di cui può beneficiare colui che fa uso personale non terapeutico di sostanze stupefacenti, costituisce un particolare aspetto del dovere deontologico al rispetto del segreto professionale che ha trovato esplicita considerazione nel secondo comma dell'art. 365 c.p. (cfr. Cass. Pen Sez. IV sent. n. 10621 del 12/10/87)

Pertanto, in tutti quei casi in cui viene opposto il segreto professionale, l'Autorità giudiziaria, se ha motivo di dubitare che le dichiarazioni rese siano infondate, dispone gli accertamenti necessari e, se risulta l'infondatezza, può ordinare la deposizione o il sequestro⁹.

* * * * *

Da quanto fin qui emerso, la tutela del segreto professionale e quindi dello stesso professionista appare sufficientemente radicata nel nostro ordinamento. Infatti le eccezioni indicate si giustificano in un sistema di maggiore efficacia sia dell'attività professionale stessa che della necessità dell'Autorità giudiziaria di ricercare e scoprire la verità nei casi ad essa sottoposta.

La dimostrazione che il mantenimento del segreto professionale è la regola e quelle indicate le sole eccezioni, risulta anche dalla limitazione che esso pone alla normativa sulla trasparenza degli atti amministrativi di cui alla L. 241/90.

Si pone, difatti, il caso che l'attività strettamente professionale di uno psicologo dipendente di un'Amministrazione pubblica, confluisca in un atto amministrativo (es. cartella clinica) che sia soggetto astrattamente al diritto di accesso. Il segreto professionale rientra a pieno titolo tra i casi che, previsti dall'art. 24 comma 1 L. 241/90, precludono l'esercizio del diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi, pertanto, detta attività non potrà essere soggetta a comunicazione o diffusione da parte di nessuno¹⁰.

Proprio sul problema della pubblicità della cartella clinica, si deve dar conto di una recente e controversa sentenza della Corte di Cassazione¹¹, la quale pone il principio secondo cui la cartella clinica relativa allo stato di salute, pur essendo attinente a notizie riservate, non costituisce documento destinato a rimanere segreto. La Corte basa questa decisione sulla considerazione che, anzi, la stessa cartella clinica può essere rilasciata a terzi, previo consenso dell'interessato o previa autorizzazione della competente autorità amministrativa.

Seppure la fattispecie dedotta dinanzi la Suprema Corte non riguardava il segreto professionale, ma il segreto di ufficio del Pubblico Ufficiale, la sentenza afferma la "divulgabilità" della cartella clinica, anche se solamente per usi legittimi.

Tale sentenza è stata aspramente criticata dalla dottrina ed è in contrasto con la stessa giurisprudenza precedente della Suprema Corte¹².

Ed infatti, sembra doversi condividere l'impostazione maggioritaria di dottrina e giurisprudenza, secondo cui il divieto di divulgazione comprende non soltanto informazioni sottratte all'accesso ma anche, nell'ambito delle notizie accessibili, quelle informazioni che non possono essere date alle persone che non hanno il diritto di riceverle, in quanto non titolari dei prescritti requisiti.

* * * * *

Dott. Andrea Falzone

⁹ In mancanza di una formale opposizione del segreto professionale alla richiesta di esibizione di documentazione ai sensi dell'art. 256 del cod. proc. pen., nulla impedisce all'Autorità giudiziaria procedente di emanare un normale decreto di sequestro della documentazione richiesta (cfr. Cass. Pen Sez. II sent. n. 144 del 23/04/97).

¹⁰ Cfr. Consiglio di Stato Sez. IV sent. 1137 del 27/08/98. Si veda anche T.A.R. Piemonte, Sez. II sent. n. 65 del 19/03/92 secondo cui il segreto professionale, quale limite al diritto di accesso ai documenti amministrativi, ex art. 24 L. 241/90 non può essere opposto agli aventi diritto all'informazione sullo stato di salute proprio, o di un proprio congiunto nella cui posizione si è subentrati in virtù di successione.

¹¹ Cass. III, sent. N. 30150 del 21 giugno-29 agosto 2002.

¹² Cass. IV sent. N. 7493 del 24 giugno 1998